COMUNE DI OLGIATE OLONA
Provincia di Varese

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina le modalità operative per i lavori, le forniture e i servizi da eseguirsi in economia, di competenza di questo Ente a completamento di quanto previsto dal Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Art. 2

Possono essere eseguiti in economia, nei limiti di importo fissati dalla legge, i lavori, le forniture e i servizi occorrenti per la gestione dell'attività del Comune e che trovano copertura finanziaria nei capitoli di spesa appartenenti alle categorie 2 e 3 del Titolo I e alle categorie 1,3,5 del Titolo II del bilancio Comunale.
È vietato suddividere artificialmente qualsiasi fornitura, lavoro o servizio che possa considerarsi con carattere unitario in più forniture, lavori o servizi.
L'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi di cui al presente regolamento viene disposta, nei limiti delle somme appositamente impegnate dal Responsabile del Servizio.

Art. 3

La Giunta Comunale individua nell'ambito del piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi o in provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria, i lavori, le forniture e i servizi, con i rispettivi limiti di importo dei singoli interventi. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui sopra per le tipologie e i limiti di importo degli interventi si fa riferimento a quelli dell'anno precedente.

Art. 4

I lavori, le forniture e i servizi di cui al presente regolamento, possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario;
c) con sistema misto: parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 5

Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Gli stessi vanno effettuati da dipendenti dall'Amministrazione, con l'impiego di materiali e mezzi di proprietà o in uso all'Amministrazione medesima.
Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, le forniture ed i servizi per i quali si renda necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a persone o imprese individuali o collettive.

Art. 6

Per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, devono essere richiesti i preventivi contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative o regolamentari vigenti, nonché la facoltà dell'Amministrazione di

provvedere all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture a rischio e pericolo dell'assuntore e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno agli obblighi ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.
I preventivi suddetti possono essere richiesti dall'Amministrazione anche sulla base di progetti esecutivi.
L'ordinazione dei lavori, delle forniture e dei servizi è effettuata mediante comunicazione scritta del committente.
In caso il Responsabile del Servizio lo ritenga necessario potrà essere richiesta apposita fideiussione a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali La richiesta di fideiussione e la sua quantificazione devono essere indicate nella richiesta dei preventivi.

Art. 7

I preventivi di cui al precedente art. 6 per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, per un importo superiore a € 40.000, delle forniture e dei servizi, per un importo superiore a € 20.000, di cui all'art. 2 devono richiedersi ad almeno cinque persone o ditte.
Per i lavori, sino a € 40.000, IVA esclusa, devono essere interpellate almeno tre persone o ditte.
È consentito tuttavia il ricorso a una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza del lavoro, della fornitura e del servizio ovvero quando l'importo della spesa non superi € 20.000, IVA esclusa.
Si darà luogo alla stipula di appositi contratti solo per importi superiori a € 20.000, IVA esclusa.

Art. 8

L'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati dal Responsabile del Servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera di ordinazione.
La scelta del contraente avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera di invito.

Art. 9

In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali che saranno stabilite nella lettera o richiesta di cui all'ultimo comma dell'art. 6. Inoltre l'Amministrazione, dopo formale ingiunzione nel termine massimo di giorni quindici, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della fornitura e del servizio a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivato dal ritardo.

Art. 10

I lavori, le forniture e i servizi di cui al presente regolamento sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione da parte dei responsabili degli uffici comunali, ognuno per la

propria competenza, e le fatture e le note dei lavori, delle forniture e dei servizi non potranno essere pagate se non munite del visto di liquidazione.